



**Settore Agenzie
fiscali e D.P.F.**

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale
FLP Finanze



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/59600687 - 0659871622
fax 06/50545464

sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Prot. 500/SN/RM2009

Segreteria Nazionale
Roma, 30 ottobre 2009

NOTIZIARIO N° 159

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale
LORO SEDI

TEMPO DI VIAGGIO E TEMPO DI LAVORO: ECCO LA RISPOSTA DELLA FLP FINANZE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il 1° Contratto nazionale di lavoro del comparto agenzie fiscali prevede, all'articolo 94, comma 1, lettera g), la possibilità di individuare categorie per le quali il tempo di viaggio può essere considerato tempo di lavoro.

Dalla firma di quel contratto è passata molta acqua sotto i ponti: una sentenza della Cassazione (anche se ce n'era già un'altra del 2003 con i medesimi contenuti) che chiarisce che è tempo di lavoro tutto il tempo di viaggio funzionale alla prestazione richiesta dal datore di lavoro, un decreto legislativo, il 213 del 19 luglio 2004, che ha disciplinato ulteriormente la materia e, soprattutto, il buon senso e le lamentele di varie categorie di personale e di tutti i lavoratori che sono chiamati a svolgere corsi di formazione in sedi diverse da quelle in cui prestano servizio e devono partire da casa all'alba e tornare al tramonto senza che le ore di viaggio siano loro riconosciute.

E allora l'Agenzia che fa??? Porta al tavolo negoziale un verbale di consultazione - questo purtroppo prevede il contratto - che ricomprende tra le attività per le quali il tempo di viaggio può essere considerato tempo di lavoro solo il personale addetto al controllo - neanche tutto - e quello dell'audit. Ma anche per queste categorie propone di conteggiare solo il tempo di viaggio superiore all'ora o ai 50 chilometri. Per un'agenzia che sta facendo partire le direzioni provinciali, con ambito di competenza provinciale e quindi con tempi di viaggio che si dilateranno, riconoscere solo il tempo di viaggio superiore all'ora è una beffa.

Per questo la nostra dichiarazione al verbale di consultazione, inviata ieri all'agenzia delle entrate, è la seguente:

Oggetto: verbale di consultazione sull'articolo 94, comma 1, lettera g) del CCNL comparto agenzie fiscali.

In merito al verbale di cui all'Oggetto, la scrivente Federazione dichiara che:

l'articolo 94, comma 1, lettera g), non intende comprimere in alcun modo i diritti in capo ai lavoratori sanciti più volte per via giurisprudenziale, finanche dalla corte di Cassazione che, nelle sentenze n. 5775 del 2003 e 5701 del 2004, ha sancito che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro, come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione e che il carattere di



Agenzie fiscali
e D.P.F.



funzionalità sussiste nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In questo caso deve essere considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi dall'azienda alla località dove deve essere svolta la prestazione. Pertanto la proposta limitativa dell'Agenzia delle Entrate non può essere condivisa in quanto esclude a priori tutta una serie di prestazioni lavorative e limita, per di più, il tempo di viaggio conteggiato come tempo di lavoro a distanze superiori a 50 chilometri o ad almeno un'ora di percorrenza.

Segnaliamo, in particolare, che nella previsione dell'Agenzia viene conteggiato come tempo di lavoro esclusivamente quello relativo alle figure professionali addette al controllo o all'attività di Audit mentre sono completamente dimenticati, ad esempio, i lavoratori dei nuclei tecnici, che svolgono attività a carattere interregionale, nonché tutti i lavoratori che partecipano a corsi di formazione che si svolgono in una sede diversa da quella in cui prestano servizio.

Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che il tempo di viaggio sia considerato tempo di lavoro senza la limitazione di un'ora o 50 chilometri di viaggio e che siano ricomprese tutte le categorie di lavoratori per in quali il tempo di viaggio sia funzionale alla prestazione lavorativa.

Informiamo sin d'ora l'Agenzia che, qualora la stessa decidesse diversamente, la FLP si riserva di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'annullamento di atti - relativi alle materie inerenti questo Verbale di Consultazione - che tendano a comprimere i diritti dei lavoratori.

*p. Il Coordinatore Generale Aggiunto p.
FLP Finanze
Vincenzo Patricelli*

L'UFFICIO STAMPA